

RMP presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in qualsiasi successivo aggiornamento del RMP approvato dal comitato per i medicinali per uso umano (Committee for Medicinal Products for Human Use, CHMP).

In accordo con la linea guida del CHMP sui «Sistemi di gestione del rischio per i medicinali per uso umano», il RMP aggiornato deve essere presentato insieme al successivo rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza (Periodic Safety Update Report, PSUR).

Inoltre, il RMP aggiornato deve essere presentato:

quando si ricevono nuove informazioni che possano avere impatto sulle specifiche di sicurezza, sul piano di farmacovigilanza o sulle attività di minimizzazione del rischio in vigore;

entro 60 giorni dal raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di

minimizzazione del rischio);

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale: non pertinente.

Regime di dispensazione: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - infettivologo - (RNRL).

Nuove confezioni: VIVANZA, codice ATC - principio attivo: G04BE09 - Vardenafil, titolare: Bayer Pharma AG, GUUE 30 agosto 2013.

Indicazioni terapeutiche: trattamento della disfunzione erettile negli uomini adulti. La disfunzione erettile consiste nell'incapacità di raggiungere o mantenere un'erezione idonea per un'attività sessuale soddisfacente.

È necessaria la stimolazione sessuale affinché Vivanza possa essere efficace.

Modo di somministrazione: per uso orale.

Confezioni autorizzate: EU/1/03/249/016 - A.I.C.: 035735164/E - 10 mg - compressa orodispersibile - uso orale - blister (ALU/ALU) 4 compresse.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza: il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7) della direttiva 2001/83/EC e pubblicato sul portale dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale.

Piano di Gestione del Rischio (RMP): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e gli interventi di farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta della Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo del beneficio/rischio o al risultato del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Se le date di presentazione di uno PSUR e l'aggiornamento di un RPM coincidono, essi devono essere presentati allo stesso tempo.

Regime di dispensazione: medicinale soggetto a prescrizione medica - (RR).

13A08642

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 19 luglio 2013.

Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). Direttrice Civitavecchia-Orte-Terni-Rieti tratto Terni (Loc. San Carlo) – Confine regionale (CUP F71B01000160001). Svincolo di Piediluco e collegamento alla S.P. 675 - varianti al progetto definitivo. (Delibera n. 37/2013).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'art. 13 — oltre ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel Programma approvato da questo Comitato — reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001;


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e s.m.i.;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” che, all'art. 11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice Unico di Progetto (CUP);

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e s.m.i., e visti in particolare:

- la parte II, titolo III, capo IV, concernente “Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi” e specificamente l'art. 163, che conferma la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita “Struttura tecnica di missione”, alla quale è demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

- l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente la “Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse na-



zionale”, come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, concernente “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, che, tra l’altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra cui la mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*G.U.* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, che nell’allegato 1 include, nell’ambito dei “Corridoi trasversali e dorsale appenninica” tra i “Sistemi stradali ed autostradali”, il collegamento “Terni - Rieti” e che nell’allegato 2, tra gli interventi che interessano il territorio della Regione Umbria, riporta la “Tratta Terni-Rieti (prolungamento Cesena-Terni-Orte E45)”;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*G.U.* n. 87/2003, errata corrige in *G.U.* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l’attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*G.U.* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l’altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull’esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 19 dicembre 2003, n. 131 (*G.U.* n. 105/2004), con la quale questo Comitato ha approvato il progetto definitivo della “Direttrice Civitavecchia, Orte, Terni, Rieti: tratto Terni (Loc. San Carlo) — confine regionale”;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*G.U.* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d’investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera 3 agosto 2011, n. 55 (*G.U.* n. 301/2011), con la quale questo Comitato ha approvato il progetto definitivo della variante alla “Direttrice Civitavecchia-Orte-Terni-Rieti — tratto Terni (loc. San Carlo) - confine regionale”, ad esclusione dello svincolo di Piediluco;

Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (*G.U.* n. 199/2006), con la quale questo Comitato — nel rivisitare il 1° Programma delle infrastrutture strategiche come ampliato con delibera 18 marzo 2005, n. 3 (*G.U.* n. 207/2005) — all’allegato 2 ha confermato, tra i “Corridoi trasversali e dorsale appenninica”, il collegamento “Terni-Rieti”, individuando il subintervento “Direttrice

Civitavecchia, Orte, Terni, Rieti: tratto Terni (loc. San Carlo) - confine regionale”, il cui progetto definitivo era stato già approvato con la citata delibera n. 131/2003;

Vista la delibera 21 dicembre 2012, n. 136 (*G.U.* n. 103/2013), con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole in ordine all’Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF) 2012, che include nella “Tabella 0 - Programma infrastrutture strategiche”, l’infrastruttura “Terni-Rieti (strada)”;

Visto il decreto 14 marzo 2003 emanato dal Ministro dell’interno di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e s.m.i., con il quale - in relazione al disposto dell’art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002, ora art. 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006 - è stato costituito il Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle grandi opere;

Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il Coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Viste le note 28 febbraio 2013, n. 6475, 25 giugno 2013, n. 19817, e 15 luglio 2013, n. 22436, con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la documentazione istruttoria concernente la variante di Piediluco e il collegamento con la SP. 675 della “Direttrice Civitavecchia-Orte-Terni-Rieti, tratto Terni (loc. San Carlo)-confine regionale”;

Vista la nota 16 maggio 2013, n. 14310, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l’inserimento del predetto argomento all’ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato;

Tenuto conto dell’esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota 19 luglio 2013, n. 3059, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e dal Ministero dell’economia e delle finanze e posta a base dell’odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;


Acquisito in seduta il concerto del Ministro dell’economia e delle finanze;

Prende atto:

1. delle risultanze dell’istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

sotto l’aspetto tecnico-procedurale:

- che il tratto Terni (località San Carlo)-confine regionale della “direttrice Civitavecchia — Orte - Terni - Rieti” è costituito da un tracciato di circa 11 km, che parte dallo svincolo Terni est del c.d. “raccordo autostradale”



Terni - Orte e collega le tre valli più meridionali della Regione Umbria al confine regionale per unirsi poi alla SS 79 "Ternana" in corrispondenza della galleria Montelungo, da dove è già stato realizzato il nuovo tracciato fino a Rieti, e che nella zona della cascata delle Marmore l'opera è collegata, mediante una galleria, con la SP 209 "Valnerina";

- che il progetto definitivo approvato da questo Comitato con la succitata delibera n. 131/2003 comprendeva, tra l'altro, una galleria di sottoattraversamento del fiume Velino, ma che in fase di approvazione del progetto esecutivo sono stati evidenziati problemi di consolidamento dei terreni e di interferenze idrogeologiche, che hanno reso necessaria una variante plano-altimetrica del tracciato originario, approvata con la successiva delibera n. 55/2011, ad eccezione della variante riguardante lo svincolo di Piediluco;

- che la variante approvata con delibera n. 55/2011 ha comportato il superamento dell'intersezione con il fiume Velino mediante un viadotto a 9 campate, spostato di circa 980 m verso Rieti rispetto alle previsioni del progetto definitivo, con conseguente spostamento, sempre in direzione di Rieti, dello svincolo di Piediluco;

- che la prescrizione n. 8 di cui alla delibera n. 55/2011, richiesta dal Ministero per i beni e le attività culturali, ha previsto che, in sede di approvazione della variante di Piediluco, il soggetto aggiudicatore avrebbe dovuto scegliere uno dei tre interventi di compensazione proposti dallo stesso Ministero per i beni e le attività culturali (un lotto funzionale delle mura di Papigno, un lotto funzionale delle mura di Collescipoli, il campanile e la porta della Chiesa di S. Maria Maggiore di Collescipoli), previa quantificazione del relativo costo;

- che l'assolvimento della raccomandazione n. 2 di cui alla medesima delibera n. 55/2011, per la realizzazione di un collegamento alla S.P. 675, ha comportato lo spostamento della SP 62 su un tratto di rilevato già realizzato, con un tracciato più lineare e meglio percorribile, che consente il collegamento con il nuovo svincolo di Piediluco, e la rimozione dell'attuale sede stradale, da sostituire con terreno vegetale e vegetazione autoctona e utilizzare per ospitare un canale di raccolta delle acque meteoriche provenienti da monte;

- che la proposta all'esame riguarda l'approvazione della variante relativa al suddetto svincolo di Piediluco e alla realizzazione del collegamento alla S.P. 675;

- che il 13 luglio 2012 ANAS S.p.A., soggetto aggiudicatore, ha trasmesso il progetto della suddetta variante, rilevante sotto l'aspetto localizzativo, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alle altre Amministrazioni e agli Enti interessati, nonché ai soggetti gestori delle interferenze e che il 27 settembre 2012 la stessa ANAS S.p.A.

ha trasmesso, al predetto Ministero, documentazione integrativa in merito;

- che l'avviso di avvio del procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, è stato pubblicato il 17 luglio 2012 sul quotidiano a diffusione nazionale "Il Sole 24 Ore" e sul quotidiano a diffusione regionale "Il Corriere dell'Umbria", nonché sul Bollettino ufficiale della Regione Umbria del 17 luglio 2012, parte III, n. 29;

- che riguardo la suddetta variante non sono state presentate osservazioni;

- che, con nota 8 ottobre 2012, n. 27560, il Ministero per i beni e le attività culturali si è pronunciato favorevolmente, ribadendo le prescrizioni di cui alla citata delibera n. 55/2011, da ottemperare in sede di progettazione esecutiva;


- che con delibera di Giunta 5 novembre 2012, n. 1363, la Regione Umbria ha formulato parere favorevole sulla localizzazione della variante in esame, prendendo atto del parere positivo del Comune di Terni, nel cui territorio è collocato l'intervento, e facendo proprio il documento istruttorio e la proposta dell'Assessore competente, corredati, tra l'altro, dal parere favorevole di compatibilità ambientale, con prescrizioni e raccomandazioni;

- che nel corso della Conferenza di servizi, tenutasi il 26 novembre 2012, sono stati acquisiti i pareri favorevoli sulla compatibilità ambientale del progetto della Regione Umbria e sugli aspetti paesaggistici, idraulici e viabilistici della Provincia di Terni;

- che, nel corso della succitata Conferenza, l'ANAS ha rappresentato la difficoltà di realizzare le opere compensative di cui alla richiamata prescrizione n. 8, in quanto le economie realizzate su alcune opere e attività sono già state destinate a fronteggiare i maggiori costi di riambientazione dell'intervento e che quindi il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si è riservato di esaminare la questione in fase di approfondimento istruttorio, rilevando inoltre la mancata quantificazione, da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, del costo delle tre opere compensative tra le quali il soggetto aggiudicatore avrebbe dovuto scegliere quella da realizzare;

- che, per la realizzazione della suddetta opera compensativa, il citato Ministero ha quindi proposto di approvare la variante in esame con la prescrizione che "al completamento dei lavori principali in argomento, le economie che dovessero risultare nel quadro economico complessivo dell'opera dovranno essere utilizzate dal soggetto aggiudicatore per la realizzazione di una delle opere compensative di consolidamento e restauro richieste dal Ministero per i beni e le attività culturali";

- che il suddetto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha dichiarato che le prescrizioni e le raccomanda-



zioni relative alla variante in esame confermano quelle di cui alla delibera n. 55/2011, senza ulteriori integrazioni;

- che l'istruttoria tecnica conferma gli elaborati relativi alla risoluzione delle interferenze indicati nella citata delibera n. 55/2011 e individua gli ulteriori elaborati progettuali, a integrazione di quelli indicati dalla stessa delibera n. 55/2011, che riguardano gli espropri per l'acquisizione di aree destinate alle opere di rimboschimento e riambientamento e le occupazioni temporanee;

sotto l'aspetto attuativo:

- che il Soggetto aggiudicatone è ANAS S.p.A.;

- che, come già previsto dalla delibera n. 55/2011, la modalità di realizzazione dell'opera è l'appalto integrato;

- che, relativamente allo stato dei lavori dell'intero tratto Terni (località S. Carlo) - confine regionale, un lotto funzionale è stato aperto al traffico il 28 luglio 2011, un ulteriore lotto funzionale sarà aperto entro il 2013 e il completamento dell'intera opera è previsto entro 12 mesi dall'approvazione della presente variante;

sotto l'aspetto finanziario:

- che il costo della variante in approvazione ammonta a 2,088 milioni di euro, comprensivi delle opere di riambientamento del sito (quali movimenti di terra e opere di rimboschimento dell'area ex S.P.) per circa 1,245 milioni di euro;

- che tale costo risulta finanziabile nell'ambito del quadro economico di cui alla delibera n. 55/2011, grazie ai minori costi di consolidamento delle gallerie rispetto a quanto inizialmente previsto;

- che pertanto rimane confermato il costo complessivo dell'intero tratto Terni (località S. Carlo) - confine regionale, di cui alla richiamata delibera n. 55/2011, pari a 209,9 milioni di euro al netto di IVA, che comprende anche il costo degli ulteriori espropri e delle nuove occupazioni temporanee;

- che il suddetto costo complessivo è interamente finanziato da ANAS a carico dei seguenti contratti di programma:

- contratto 2003-2005: 155,4 milioni di euro;
- contratto 2007: 28,3 milioni di euro;
- contratto 2008: 2,8 milioni di euro;
- contratto 2011: 23,4 milioni di euro;

- che, con riferimento al punto 1.5 della richiamata delibera n. 55/2011, per la tratta compresa tra l'uscita provvisoria sulla SS 79 "Strada di Moggio" e il termine della variante, subordinava l'approvazione del progetto definitivo alla conclusione dell'iter approvativo del Contratto di programma ANAS 2011, il Ministero istruttore ha comunicato che il Contratto è stato approvato con decreto ministeriale 8 maggio 2012, n. 146, registrato presso la Corte dei conti il 4 luglio 2012, e che lo stesso prevede il finanziamento di 23,4 milioni di euro, di cui al punto

precedente, a completamento della copertura finanziaria dell'intervento.

2. delle risultanze della riunione preparatoria:

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si è impegnato a comunicare l'entità delle risorse che potrebbero essere destinate agli interventi di restauro richiesti dal Ministero per i beni e le attività culturali, fermo restando il limite del due per cento dell'intero costo dell'opera per le opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale previsto dall'art. 165, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006;

Delibera:

1 Approvazione variante

1.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 169, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., nonché ai sensi degli articoli 10 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e s.m.i., è approvato, con le prescrizioni e le raccomandazioni di cui al successivo punto 1.6, anche ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto definitivo della variante relativa allo svincolo di Piediluco e al collegamento alla S.P. 675, di cui alla precedente "presa d'atto", facente parte della "Diretrice Civitavecchia-Orte-Terni-Rieti — tratto Terni (loc. San Carlo) - confine regionale".


1.2 È conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'Intesa Stato-Regione sulla localizzazione dell'opera.

1.3 L'approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato al precedente punto 1.1.

1.4 Il costo di 209,9 milioni di euro al netto di IVA di cui alla precedente "presa d'atto" costituisce il "limite di spesa" dell'intervento della "Diretrice Civitavecchia-Orte-Terni-Rieti — tratto Terni (loc. San Carlo) - confine regionale" ed è integralmente finanziato da ANAS S.p.A., soggetto aggiudicatore, come ugualmente esposto nella stessa "presa d'atto".

1.5 Le economie che dovessero risultare nel quadro economico complessivo dell'opera al termine dei lavori relativi alla Diretrice Civitavecchia-Orte-Terni-Rieti — tratto Terni (loc. San Carlo) - confine regionale dovranno essere utilizzate dal soggetto aggiudicatore per la realizzazione di una delle opere compensative di consolidamento e di restauro richieste dal Ministero per i beni e le attività culturali e citate nella precedente "presa d'atto". Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunicherà l'opera compensativa finanziata a carico di tali risorse e l'entità del finanziamento a essa destinato, fermo restando il limite del due per cento dell'intero costo dell'opera per le opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale, così come previsto dall'art. 165, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006.

1.6 Le prescrizioni citate al punto 1.1, cui è subordinata l'approvazione del progetto, sono riportate nella 1ª parte



dell'allegato 1 alla richiamata delibera di questo Comitato n. 55/2011.

Le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, citate al precedente punto 1.1, sono riportate nella 2^a parte del richiamato allegato 1 alla delibera di questo Comitato n. 55/2011. Il Soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito a qualcuna di dette raccomandazioni, fornirà al riguardo puntuale motivazione in modo da consentire al citato Ministero di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative.

1.7 L'elenco degli elaborati progettuali relativi agli espropri è riportato nella 1^a parte dell'allegato 2 alla succitata delibera n. 55/2011, integrato dai seguenti elaborati: T00-ES01-ESP-ES01-PV5, T00-ES01-ESP-PC01-PV5 e T00-ES01-ESP-PC02- PV5.

L'elenco degli elaborati progettuali relativi alla risoluzione delle interferenze è riportato nella 2^a parte dell'allegato 2 alla delibera n. 55/2011.

2 Clausole finali

2.1 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti attinenti al progetto della variante approvata con la presente delibera.

2.2 Il Soggetto aggiudicatore provvederà, prima dell'inizio dei lavori previsti nel suddetto progetto, a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni di cui al precedente punto 1.6. Il citato Ministero procederà a sua volta, a dare comunicazione al riguardo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica (DIPE).

2.3 Il medesimo Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà inoltre a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

2.4 In relazione alle linee guida espone nella citata nota del Coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, la clausola che pone a carico dell'appaltatore adempimenti ulteriori rispetto alla vigente normativa, intesi a rendere più stringenti le verifiche antimafia, prevedendo - tra l'altro — l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali sub-appaltatori e sub-affidatari, indipendentemente dai limiti d'importo previsti dalla vigente normativa, nonché forme di monitoraggio durante la realizzazione degli stessi, i cui contenuti sono specificati nell'allegato 3 alla più volte richiamata delibera n. 55/2011, dovrà essere estesa alla variante di cui al punto 1.1.

2.5 Ai sensi della delibera 29 settembre 2004, n. 24 (G.U. n. 276/2004), il CUP assegnato al progetto in argo-

mento dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante il progetto stesso.

Roma, 19 luglio 2013

Il Presidente: LETTA

Il Segretario delegato: GIRLANDA

Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 2013

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 8, Economia e finanze, foglio n. 270

13A08619

DELIBERA 19 luglio 2013.

Regione Abruzzo - Ricostruzione post-sisma dell'aprile 2009. Modifica del punto 1.5 della delibera n. 135/2012. (Delibera n. 46/2013).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate, coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", il quale prevede che ogni progetto di investimento pubblico debba essere dotato di un Codice Unico di Progetto (CUP);

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 8 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS);

Visto il decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni nella legge 9 aprile 2009, n. 33 e, in particolare, l'art. 7-*quinquies*, commi 10 e 11, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale;

Visto il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni nella legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile";

Visto in particolare l'art. 14, comma 1, dello stesso decreto legge n. 39/2009, il quale prevede fra l'altro, che il CIPE assegni, per il finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle altre misure di cui al medesimo decreto legge, un importo di 408,5 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture di cui all'art. 18

